

## PRIMO PIANO

### EQUIPOLLENZA DEI TITOLI DI STUDIO

Arriva la parola fine a una guerra lunga 43 anni



Con il parere pubblicato ieri dal Consiglio di Stato, trova conclusione il confronto/scontro fra l'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati da un lato e dall'altro, insieme, l'Albo dei Periti agrari e il Ministero dell'Istruzione relativamente al valore giuridico da dare all'equipollenza fra i titoli di studio. La vicenda dura da 43 anni, da quando cioè l'art. 3 della legge n. 754/1969 stabilì l'equipollenza fra i titoli di studio dell'istruzione professionale con quelli dell'istruzione tecnica; l'equipollenza rilevava ovviamente per tutti i diplomi rilasciati dal sistema formativo italiano, ma la questione prese consistenza particolare nel settore agrario, l'unico dove (a partire dal 1986) si confrontano due Albi professionali simili, che presidiano lo stesso segmento di mercato: l'Albo degli Agrotecnici e quello dei Periti agrari, alimentati da due distinti titoli di

studio. L'Albo degli Agrotecnici (poi diventato, nel 2001, anche "degli Agrotecnici laureati", con l'ingresso di 7 diverse Classi di titoli universitari) fin dall'inizio decise di aprire le sue porte anche ai soggetti in possesso di titoli di studio equipollente (come quelli utili per l'iscrizione nell'Albo dei Periti agrari), in chiave di concorrenza e modernità, interpretando letteralmente il contenuto della legge n. 754/1969. Gli Agrotecnici valutarono che, se un titolo è "equipollente" ad un altro (cioè ha "uguale valore ed uguale efficacia"), è giusto consentirne l'iscrizione nel proprio Albo, ancorché non si tratti del titolo di studio specifico previsto per legge. Insorte l'Albo dei Periti agrari, il quale sostenne che l'equipollenza aveva effetti limitati (ai soli pubblici concorsi) e di certo non poteva consentire l'iscrizione in un Albo professionale richiedente diverso specifico titolo di studio; questo perché il titolo equipollente non potrebbe garantire quella particolare formazione che solo il titolo specifico può dare e pertanto, ove si consentisse l'ingresso nell'Albo di soggetti equipollenti, la professione ne risulterebbe "inquinata" al ribasso. A queste considerazioni l'Albo degli Agrotecnici replicò affermando che una cosa è l'equipollenza fra i titoli di studio (che consente solo il diritto a sostenere le prove per accedere alla professione) ed altra cosa è l'esercizio della professione, dove la specificità professionale si acquisisce esclusivamente svolgendo il tirocinio e superando l'esame di Stato abilitante, vero ed unico filtro di adeguatezza. Ma non vi fu nulla da fare, i Periti agrari rimasero sulle loro posizioni (forse anche perché temevano un "migrazione" di iscritti da un Albo all'altro, una volta aperte le porte dell'accesso) e gli Agrotecnici pure, questi ultimi sempre ammettendo ai propri esami abilitanti soggetti in possesso di lauree e diplomi "equipollenti" a quelli specifici richiesti per l'accesso, indifferenti alle diffide puntualmente inviate dal Collegio Nazionale dei Periti agrari. Il Ministero dell'Istruzione e dell'Università per molti anni rimase neutrale nella vicenda poi, nel luglio 2009, si schierò dalla parte di chi sosteneva l'insussistenza dell'equipollenza ai fini dell'accesso agli esami abilitanti alla professione, invitando l'Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati a non consentire più a soggetti con titoli solo equipollenti l'inizio del tirocinio professionale. Ma l'Albo non solo respinse quell'invito al mittente, giudicandolo erroneo e contraddittorio, decise anche di sottoporre la questione all'esame dell'Antitrust la quale, il 16 settembre 2009, emise il parere n. AS614 (disponibile anche sul sito [www.agrotecnici.it](http://www.agrotecnici.it) - sezione Antitrust), affermando che la negazione a soggetti con titoli "equipollenti" della possibilità di accedere all'esame abilitante alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato veniva a costituire una "ingiustificata restrizione della concorrenza" professionale. Il Ministero dell'Istruzione e dell'Università non cambiò per questo opinione, però decise di cautelarsi richiedendo (il 15 dicembre 2010) un parere al Consiglio di Stato, che lo ha reso nell'adunanza del 20 giugno 2012, numerato il 24 ottobre seguente e pubblicato ieri (parere n. 4335/2012, qui allegato). Nel parere il Consiglio di Stato esamina puntualmente ed approfonditamente la questione, infine accogliendo interamente la tesi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, giudicando invece erronee quelle del Consiglio Nazionale dei Periti agrari e dello stesso Ministero dell'Istruzione; così infatti conclude il parere dell'autorevole consesso: "... si esprime il parere nel senso di confermare la legittimità della disposizione del bando che permette l'accesso all'esame di abilitazione per la professione di agrotecnico a coloro i quali siano in possesso del diploma di perito agrario, equipollente a quello di agrotecnico". Il Presidente del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati **Roberto Orlandi** (nella foto) ha così commentato l'esito della vicenda: "La conclusione cui è pervenuto il Consiglio di Stato è talmente netta ed argomentata da consentire di ritenere definitivamente risolta la questione, dopo 43 anni di discussioni, liti, denunce e

ricorsi. Bisognerebbe piuttosto chiedersi come sia possibile che l'Autorità ministeriale non sia riuscita, in oltre 40 anni, a prendere autonomamente una posizione chiara, e quando lo ha fatto, l'ha presa sbagliata. Per l'Albo degli Agrotecnici il parere n. 4335/2012 è il riconoscimento pieno delle tesi sin qui sostenute. E si trattava di tesi scomode, perché in questi anni l'Albo non ha mai chiuso le sue porte ai soggetti equipollenti, accogliendoli a proprio rischio e pericolo. Pericolo che oggi non esiste più." Ma l'importanza del parere del Consiglio di Stato n. 4335/2012 travalica abbondantemente la vicenda che ha opposto gli Agrotecnici ai Periti agrari, esso ha infatti valenza generale ed interviene per tutti gli Albi e per tutte le situazioni di equipollenza dei titoli di studio. Avrà quindi, in futuro, profondi effetti in tutte quelle categorie professionali (e sono diverse) che hanno negato l'accesso a soggetti in possesso di titoli equipollenti e che oggi potrebbero persino vedersi chiedere il risarcimento dei danni provocati da quell'indebito rifiuto.

**Data:** Venerdì 09 Novembre 2012